NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 88

Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate

Le imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni comprese nei rami indicati nell'allegato I, che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni gia' a loro concesse, avuto riguardo alle classificazioni ed alle indicazioni contenute nello stesso allegato I.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-88-ultrattivita-delle-autorizzazioni-gia-rilasciate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it